L.R. 2/2002, artt. 62 e 90 B.U.R. 5/6/2002, n. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 maggio 2002, n. 0128/Pres.

Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonché la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie dell'esame, ai sensi degli articoli 62 e 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli articoli 62 e 90 della legge regionale 2/2002, le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della loro pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, nonché le materie dell'esame.

Art. 2
(Modalità di presentazione della scheda di denuncia dei servizi e delle attrezzature)

1. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 2 della legge regionale 2/2002, l'aspirante titolare in caso di strutture ricettive turistiche nuove, ovvero per le finalità di cui all'articolo 58 della legge regionale 2/2002, il titolare o l'institore, presenta al Comune del luogo in cui è ubicata la struttura ricettiva turistica, una apposita scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi.

2. Il Comune, esperiti i necessari accertamenti ed acquisita l'attestazione sanitaria contenente l'indicazione dei posti letto in ciascuna camera o unità abitativa e dei bagni e docce completi, privati e comuni, adotta il provvedimento di classificazione della struttura ricettiva turistica. Copia del provvedimento e della documentazione allegata è inviata entro trenta giorni alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario. Il provvedimento di classificazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. In caso di riclassificazione le denunce devono pervenire non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 58, comma 1 della legge regionale 2/2002.

4. Qualora la prima classificazione è ottenuta prima della scadenza del termine di cui all'articolo 57, comma 2 della legge regionale 2/2002, ma successivamente alla scadenza del mese di giugno 2002, questa conserva validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 2003.

Art. 3
(Modalità di presentazione e contenuto della domanda di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva turistica, l'aspirante titolare, ovvero il legale rappresentante o l'institore in caso di persona giuridica, presenta apposita domanda al Comune del luogo in cui è ubicata la struttura, dichiarando sotto la propria responsabilità:

a) le proprie generalità;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 11 e 92 del Regio decreto 773/1931, e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;
d) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;
e) di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 88 della legge regionale 2/2002;
f) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva turistica;
g) la denominazione e l'ubicazione della struttura ricettiva turistica;

h) di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di destinazione d'uso con riferimento all'attività che intende esercitare.

2. Alla domanda di autorizzazione è allegata una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in ordine alla presentazione della domanda e alla gestione, in caso di presentazione della domanda da parte del legale rappresentante o dell'institore di persona giuridica, ed in ogni caso una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche della struttura ricettiva turistica.

3. Alla domanda di autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una casa per ferie di cui all'articolo 71, comma 3 della legge regionale 2/2002, è allegata una dichiarazione dalla quale risulti che la struttura ricettiva turistica ospita esclusivamente assistiti, associati, dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione, cooperativa o azienda da cui è gestita ovvero da enti, associazioni cooperative e aziende, per le medesime finalità.

4. Alla domanda di autorizzazione all'apertura di un rifugio alpino o escursionistico di cui all'articolo 73, commi 1 e 2 della legge regionale 2/2002, sono allegati:

a) una corografia in scala 1:50.000;
b) una dichiarazione del gestore da cui risulti la conoscenza della zona di ubicazione e delle vie di accesso al rifugio, a quelli limitrofi e ai posti di soccorso più vicini, e la capacità di apprestare le necessarie provvidenze ed i primi soccorsi in caso di pericolo. La dichiarazione non è richiesta qualora il gestore eserciti la professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina o maestro di sci in discipline alpine.

5. Il provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Comune contiene l'indicazione della denominazione e ubicazione della struttura ricettiva turistica, la tipologia e classificazione assegnata, il numero delle camere, dei posti letto, dei bagni e delle docce.

6. Il provvedimento di autorizzazione all'apertura di un rifugio alpino è rilasciato dal Comune sentito il parere della Delegazione regionale del CAI e del Collegio regionale delle guide alpine.

Art. 4
(Denuncia di inizio attività per gli esercizi di affittacamere)

1. La denuncia di inizio attività per l'esercizio dell'attività di affittacamere di cui all'articolo 80 della legge regionale 2/2002, è effettuata su apposito modulo predisposto dal Comune in cui sono indicati:

a) le generalità del titolare;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del Regio decreto 773/1931;
c) la tipologia del fabbricato;
d) il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
e) il numero delle camere e dei posti letto;
f) i servizi igienici a disposizione degli ospiti;
g) i servizi accessori offerti;
h) i periodi di apertura;
i) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande.

2. Al modulo di denuncia di inizio attività è allegata una dichiarazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di destinazione d'uso con riferimento all'attività che intende esercitare.

3. Qualora l'attività di affittacamere è esercitata in modo complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla denuncia di inizio attività è allegato il documento comprovante il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 88 della legge regionale 2/2002.

Art. 5
(Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive turistiche)

1. La denominazione della struttura ricettiva turistica non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive turistiche appartenenti alla medesima tipologia, ubicate nel territorio di uno stesso Comune o di Comuni limitrofi.

2. Il segno distintivo deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva turistica in modo da risultare ben visibile ed è realizzato conformemente ai modelli di cui agli allegati «A» e «B», facenti parte integrante del presente Regolamento.

3. Gli alberghi possono aggiungere alla denominazione propria quella di:

a) «Meublé» o «Garnì» qualora forniscono servizio di alloggio e prima colazione ;
b) «Lusso» qualora sono classificati a cinque stelle e sono caratterizzati da eccezionali elementi qualitativi determinati dal pregio architettonico, dall'interesse storico, dal gusto estetico e dall'ampiezza e fasto della costruzione e dall'eccezionale qualità delle dotazioni, dei mobili, degli arredi e dei servizi offerti;
c) «Grand Hotel» o «Palace» qualora sono classificati a cinque o quattro stelle;
d) «Pensione» qualora sono classificati a tre, due o una stella e forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate.

Art. 6
(Superfici minime abitabili per la suite)

1. La suite di cui all'articolo 64, comma 8 della legge regionale 2/2002, viene denominata «senior suite».

2. La «junior suite» è costituita da una camera da letto provvista di una zona allestita a salotto con superficie minima superiore del 20 per cento a quella di cui all'articolo 8 della legge regionale 44/1985 per le camere a due letti.

Art. 7
(Modalità di fissazione dei prezzi)

1. I prezzi minimi e massimi dei servizi offerti nelle strutture ricettive turistiche sono comprensivi di riscaldamento, di aria condizionata, ove esistente, e di IVA.

2. I prezzi minimi e massimi sono differenziati per i periodi di bassa ed alta stagione. Il periodo di alta stagione è determinato su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti a livello

regionale, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo e non può superare i settantacinque giorni nel corso dell'anno solare.

3. Il prezzo della pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione ed il pranzo; il prezzo di mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione ed un pasto. Il prezzo minimo della pensione non può superare la somma del prezzo dei pasti più la meta' del prezzo minimo della camera a due letti; il prezzo massimo della pensione è calcolato sulla base del prezzo massimo della camera singola. I prezzi della pensione completa o della mezza pensione si applicano per soggiorni non inferiori a 3 giorni.

4. La differenza tra prezzo minimo e massimo della camera ad uno o due letti con o senza bagno non può essere superiore al 100 per cento; la differenza tra prezzo minimo e massimo di pensione non deve essere superiore al 70 per cento. Qualora la differenza tra il prezzo minimo ed il prezzo massimo superi tali percentuali, il Comune provvede d'ufficio alla rideterminazione del minimo.

5. Per camera con bagno si intende quella che dispone all'interno di bagni o docce completi annessi e destinati ad uso esclusivo dei suoi ospiti .

6. Qualora una camera a due letti venga assegnata ad una persona sola, il prezzo non può superare del 20 per cento quello massimo della camera ad un letto dotata di servizi equipollenti. Il prezzo massimo della camera a due letti assegnata ad una persona sola deve essere diminuito di almeno il trenta per cento qualora la struttura ricettiva alberghiera non disponga di camere ad un letto. Il prezzo intero può venire applicato nel caso in cui una persona sola richieda espressamente l'assegnazione di una camera a due letti.

7. Il supplemento giornaliero per il letto aggiunto richiesto dal cliente non può superare del 35 per cento il prezzo della camera a due letti.

8. I prezzi delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 67 della legge regionale 2/2002, devono essere distinti per:

a) gli adulti;
b) i ragazzi;
c) le unità abitative;

d) le piazzole. I prezzi delle piazzole comprendono l'ingresso e la sosta della prima auto o moto, la corrente elettrica senza contatore e il mezzo di pernottamento;
e) i mezzi mobili. Per mezzi mobili si intendono gli allestimenti mobili di pernottamento, installati a cura della gestione in conformità a quanto previsto dall'articolo 78 ter della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 100 della legge regionale 2/2002, quando sono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, questi sono considerati prezzi unici da valere sia come minimi che massimi.

Art. 8
(Applicazione dei prezzi)

1. I prezzi delle strutture ricettive turistiche e dei servizi annessi sono applicati conformemente ai minimi e massimi comunicati. E' possibile applicare prezzi inferiori ai minimi, purché comunicati nei termini di cui all'articolo 95, comma 2, della legge regionale 2/2002, nei seguenti casi:
a) per gruppi organizzati composti da almeno 10 persone e per i loro accompagnatori;
b) per periodi di soggiorno continuativo di almeno quindici giorni;
c) per bambini al di sotto dei 12 anni;
d) per offerte di servizi turistici integrati;
e) per offerte promozionali.

Art. 9
(Comunicazione dei prezzi alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 95, commi 2 e 3 della legge regionale 2/2002, i prezzi sono comunicati a cura dei Comuni alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 10
(Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva)

1. La Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva di cui all'articolo 90 della legge regionale 2/2002, di seguito denominata commissione, dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) il Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto di qualifica non inferiore all'ottava, che la presiede;
b) un rappresentante dell'Amministrazione regionale o un suo sostituto;
c) un esperto di gestione di strutture ricettive designato dall'Associazione provinciale degli albergatori o un suo sostituto;
d) un rappresentante dell'Azienda per i servizi sanitari nella cui circoscrizione è ubicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto;
e) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro o un suo sostituto;
f) un rappresentante dell'Agenzia delle entrate o un suo sostituto;
g) un docente di merceologia o un esperto in materia.

2. Funge da Segretario della commissione un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La commissione si riunisce di norma ogni tre mesi, tenuto anche conto del numero delle domande di ammissione all'esame di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva.

Art. 11
(Materie dell'esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva consiste in una prova orale vertente sulle seguenti materie:

a) legislazione turistica;
b) legislazione sanitaria;
c) legislazione in materia di lavoro e sicurezza sociale;
d) legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
e) obblighi fiscali, tributi e norme di contabilità aziendale;

f) organizzazione, amministrazione, controllo di gestione ed adeguamento della politica aziendale alle tendenze del mercato.

Allegato «A»
(riferito all'articolo 5, comma 2)

Modelli dei segni distintivi degli alberghi, delle residenze turistico-alberghiere, dei campeggi e dei villaggi turistici.

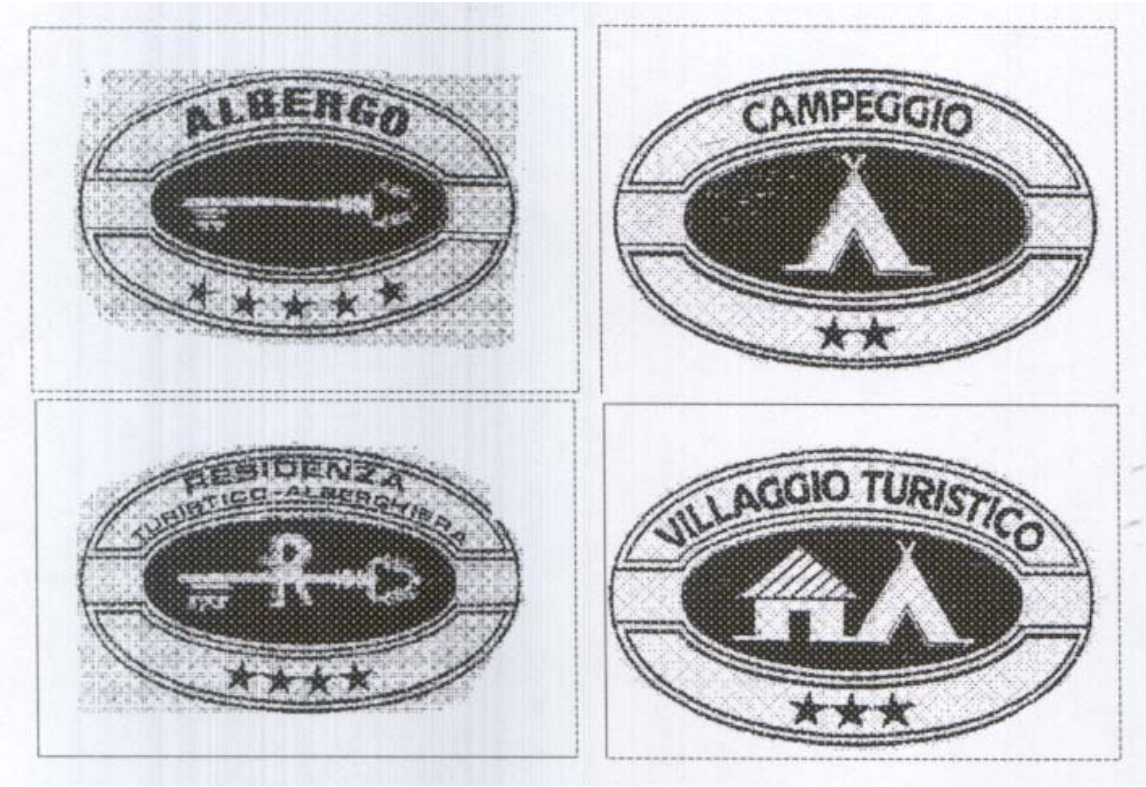

1. Il segno distintivo è costituito da:
   - una chiave per gli alberghi;
   - una chiave sormontata da una «R» per le residenze turistico-alberghiere;
   - una tenda per campeggi;
   - una casetta e una tenda per i villaggi turistici.

2. I segni distintivi sono racchiusi in un'ellisse delimitata da bordini azzurro pantone 299/c, alluminio 10/10 fondo naturale, bleu pantone 294/c.

3. La scritta indicante la tipologia della struttura ricettiva (albergo, residenza turistico - alberghiera,

campeggio, villaggio turistico) è di colore azzurro pantone 299/c ed è posta nella parte superiore dell'ellisse.

4. Nella parte inferiore dell'ellisse sono disegnate le stelle a cinque punte in numero corrispondente alla classificazione ottenuta, di colore azzurro pantone 299/c.

5. Nella parte superiore esterna dell'ellisse è riprodotto lo stemma della Regione in colore giallo pantone yellow/c su fondo azzurro pantone.

6. L'ellisse esterna misura 29 centimetri di larghezza e 19 centimetri di altezza ed è inserita in un rettangolo di centimetri 32 x 25.

Allegato «B»
(riferito all'articolo 5, comma 2)

Modello del segno distintivo del Bed and Breakfast

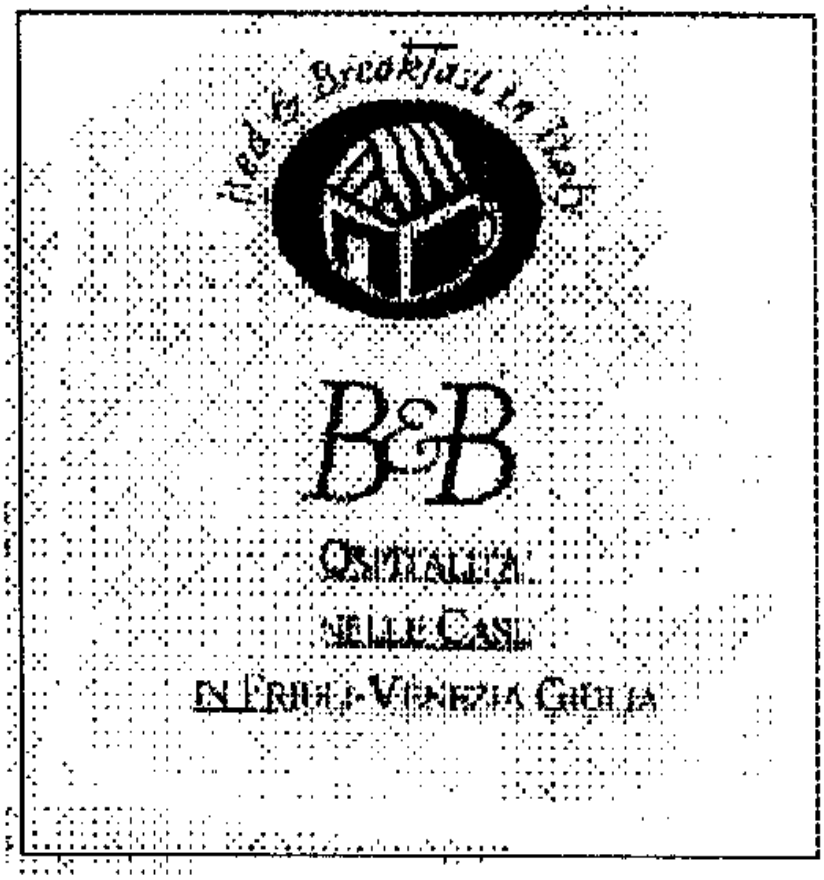

1. Il segno distintivo è costituito da un'ovale in cui è rappresentata una casa stilizzata di colore bianco su

fondo di colore pantone 174/U e dalla scritta «Bed and Breakfast in Italy» di colore nero, posta nella parte superiore esterna dell'ovale e dalla scritta «B & B» di colore nero posta nella parte inferiore esterna dell'ovale e dalla scritta «ospitalità nelle case in Friuli Venezia Giulia», di colore nero sottolineata con linee di colore pantone 174/U.

2. Il segno distintivo è inserito in un rettangolo su fondo bianco, di misura massima non superiore a 25 centimetri di larghezza e 32 centimetri di altezza.